

CONOSCERE PER CRESCERE

*Quindicinale d'Informazione
per l'Impresa Agricola*



Speciale n.1/2022

LEGGE DI BILANCIO

Legge n. 234/2021

Il disegno di legge che reca il Bilancio di previsione per il 2022 e per il triennio 2022-2024, è stato approvato in via definitiva e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre scorso.

Di seguito si riportano le principali novità emanate, con particolare riferimento alle misure introdotte per il settore agricolo, anticipando sin da ora che seguiranno i dovuti approfondimenti.

Gli Uffici della Sede centrale e quelli periferici di Zona sono a disposizione per ogni chiarimento.

Area Fiscale

<i>Estensione IRPEF redditi dominicali agrari</i>	4
<i>Criterio prevalenza</i>	4
<i>Aviaria</i>	4
<i>Compensazione iva bovini e suini</i>	4
<i>Bonus verde</i>	5
<i>Fondo indigenti</i>	5
<i>Prodotti agroalimentari</i>	5
<i>Animali da pelliccia</i>	5
<i>Fondo danni catastrofali</i>	5
<i>Vini dop e igp</i>	5
<i>Incentivi ismea</i>	5
<i>Patrimoni culturali immateriali</i>	6
<i>Filiera apistica e frutta in guscio</i>	6
<i>Plastic tax e sugar tax</i>	6
<i>Proroga transizione 4.0</i>	6
<i>Nuova sabatini</i>	7
<i>Aggregazioni tra imprese</i>	7
<i>Internazionalizzazione imprese</i>	7
<i>Accesso al credito e liquidità d'impresa</i>	7
<i>Accesso al credito e liquidità d'impresa</i>	8
<i>Tassazione delle persone fisiche</i>	8
<i>Agevolazioni fiscali in edilizia</i>	9
<i>Prorogata e rimodulata la disciplina delle agevolazioni fiscali in materia edilizia.</i>	9
<i>Superbonus</i>	9
<i>Bonus facciate</i>	10
<i>Rivalutazione</i>	10
<i>Ulteriori interventi fiscali</i>	10
<i>In materia finanziaria e bancaria</i>	11
<i>Microcredito</i>	11

Area Politiche lavoro e welfare

<i>Modifiche al sistema di tassazione delle persone fisiche</i>	12
<i>Trattamento integrazione salariale</i>	12
<i>Taglio contributi per redditi bassi dipendenti</i>	13
<i>Sgravi 100% contributi per apprendistato PMI</i>	13
<i>Riordino disciplina tirocini</i>	13
<i>Decontribuzione lavoratrici madri</i>	13
<i>Assunzione agevolata di lavoratori da imprese in crisi</i>	14
<i>Lavoratori fragili</i>	14
<i>Congedo paternita'</i>	14
<i>Indennità per i lavoratori a tempo parziale ciclico verticale</i>	14
<i>Sostegno alla maternità per le lavoratrici autonome</i>	15
<i>Proroga per l'anno 2022 dell'esonero per i lavoratori agricoli autonomi under 40</i>	15
<i>NASPI</i>	16
<i>DIS-COLL</i>	16
<i>Opzione Donna</i>	16
<i>Riordino disciplina reddito di cittadinanza</i>	17

AREA FISCALE

Estensione IRPEF redditi dominicali agrari

Estesa al 2022 l'esenzione ai fini IRPEF, già prevista per gli anni dal 2017 al 2021, per i redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dei coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola. In particolare, la disposizione stabilisce che, con riferimento all'anno d'imposta 2022, **non** concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta reddito delle persone fisiche, e delle relative addizionali, i redditi dominicali e agrari relativi a terreni dichiarati dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (come individuati dal D.Lgs. n. 99 del 2004) iscritti nella previdenza agricola. A tal fine è novellato l'articolo 1, comma 44, primo periodo, della legge di bilancio 2017 (legge n. 232 del 2016).



Critero prevalenza

Risolta la problematica, più volte segnalata dalla Confederazione, riguardo al rispetto della regola della prevalenza, ex art. 2135 del c.c., nei casi di calamità naturali che pregiudicano in tutto o in parte le produzioni agricole. Con la disposizione in esame, infatti, si dispone che: “gli imprenditori agricoli che a causa di calamità naturali, di eventi epidemiologici, di epizootie o fitopatie, dichiarati eccezionali ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs. n. 102/2004, non siano in grado di rispettare il criterio della prevalenza di cui all’art. 2135 del codice civile mantengono ad ogni effetto di legge la propria qualifica ancorché, in attesa della ripresa produttiva della propria azienda e comunque per un periodo non superiore a tre anni dalla suddetta declaratoria, si approvvigionino di prodotti agricoli del comparto agronomico in cui operano prevalentemente da altri imprenditori agricoli”.

Aviaria

Destinati per il 2022, come richiesto da Confagricoltura, 30 milioni del Fondo filiere al comparto delle carni bianche come significativo segnale nei confronti del comparto, in sofferenza acuta per il diffondersi della malattia.



Compensazione iva bovini e suini

Esteso al 2022 l'innalzamento della percentuale di compensazione IVA, applicabile alla cessione di animali vivi della specie **bovina e suina**, fissata in misura pari al **9,5%**.

Bonus verde

Prorogata al 2024 la detrazione fiscale della sistemazione a verde di aree scoperte **private** di edifici esistenti, di impianti di irrigazione e di altri interventi ivi indicati, prevista dall'art. 1, comma 12, della legge n. 205 del 2017 (cosiddetto "**bonus verde**").



Fondo indigenti

Previsto il rifinanziamento del **Fondo distribuzione derrate alimentari agli indigenti**, per **2 milioni** di euro per ciascuno degli anni **2022 e 2023**.

Prodotti agroalimentari

Istituito presso il MIPAAF il "**Fondo** per la valorizzazione dei **prodotti agroalimentari tradizionali** e certificati", con una dotazione di **1 milione** di euro l'anno sul Fondo pratiche sostenibili 2022.

Animali da pelliccia

Previsto il **divieto di allevamento, riproduzione in cattività e uccisione** di visoni, volpi, cani procione e cincillà e di animali di qualsiasi specie utilizzati per ricavarne pelliccia e l'istituzione, presso il MIPAAF, di un **Fondo**, con una dotazione di **3 milioni di euro** per ciascuno degli anni **2022 e 2023** volto a **indennizzare gli allevamenti di animali da pelliccia**.

Fondo danni catastrofali

Istituito, nello stato di previsione del MIPAAF, un "Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei **danni catastrofali meteorologici** alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo-brina e siccità, con una dotazione di **50 milioni** di euro per l'anno **2022**."

Vini dop e igr



Statuita la concessione di un **contributo** di **1 milione** di euro, per il **2022**, a favore dei **produttori di vino DOP e IGP**, nonché dei produttori di vino biologico che investano in più moderni sistemi digitali.

Incentivi ismea

- **Stanziati 50 milioni** di euro per il **2022** ad **ISMEA** per interventi finanziari in società, economicamente e finanziariamente sane, che operano nella produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura soggetti alla politica comune dell'agricoltura e della pesca dell'UE nonché dei beni prodotti nell'ambito delle relative attività agricole cosiddette connesse.

- **10 milioni** di euro per il **2022**, per la concessione di garanzie a fronte di finanziamenti a breve, a medio ed a lungo termine destinati alle imprese operanti nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca. Si estende poi l'applicazione delle misure in favore dello sviluppo dell'imprenditorialità in agricoltura e del ricambio generazionale alle **imprese agricole a prevalente o totale partecipazione femminile**.
- **5 milioni** per il **2022** il Fondo rotativo per favorire lo sviluppo **dell'imprenditorialità femminile in agricoltura**.
- **15 milioni** di euro, per il **2022**, per finanziare attività in favore dello sviluppo dell'imprenditorialità in agricoltura e del ricambio generazionale.
- **500.000 euro** per il **2022**, di cui 50.000 euro riservati alle attività di rilevazione nel settore dell'olio, finalizzati a potenziare l'**attività di rilevazione dei prezzi dei prodotti agricoli** nelle diverse fasi della filiera a supporto degli interventi previsti dall'organizzazione comune di mercato dell'Unione europea.

Patrimoni culturali immateriali

- **Istituito il Fondo per la valorizzazione internazionale dei patrimoni culturali immateriali agro-alimentari e agro-silvo- pastorali**, con una **dotazione di 2 milioni** di euro per il **2022**;
- ed il **Fondo per il sostegno dell'enogastronomia e della pasticceria italiana**, con una dotazione di **20 milioni** di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

Filiera apistica e frutta in guscio

Previsti interventi a **sostegno delle filiere apistica**, della **frutta in guscio** e delle **filiere minori**, in particolare, attraverso l'**incremento del Fondo** per la tutela e il rilancio delle filiere apistica, brassicola, della canapa e della frutta in guscio di **12,75 milioni** di euro per l'anno **2022** e di **5 milioni di euro** per ciascuno degli anni **2023 e 2024**.

Plastic tax e sugar tax

Posticipata al **1° gennaio 2023** la **decorrenza** dell'efficacia della c.d. **plastic tax** e della c.d. **sugar tax** introdotte dalla legge di bilancio 2020.

Proroga transizione 4.0

Prorogata e rimodulata la disciplina del **credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi**. In particolare, per gli investimenti in **beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese** secondo il modello **Transizione 4.0**, se effettuati dal 2023 al 2025, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 20% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 10%, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e nella misura del 5%, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente



ammissibili, pari a 20 milioni di euro. I beni strumentali nuovi “non innovativi” dal 2023 non godranno più del credito d’imposta 4.0 del 6/10%.

Per gli **investimenti aventi ad oggetto beni immateriali** (software, sistemi e *system integration*, piattaforme e applicazioni) **connessi a investimenti in beni materiali «Transizione 4.0»**, prorogata al 2025 la durata dell’agevolazione e, per gli anni successivi al 2022, ridotta progressivamente l’entità (dal 20% del 2022 al 15% del 2023 e al 10% del 2024). Modificata ed estesa la disciplina del credito **d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative.**

Nuova sabatini

Rifinanziata la “**Nuova Sabatini**” per 240 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 120 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 e 60 milioni per l’anno 2027.

Aggregazioni tra imprese

Estesa al 30 giugno 2022 la disciplina degli **incentivi per le aggregazioni tra imprese**, di cui viene altresì ampliata l’operatività. Tale incentivo permette, per le operazioni di aggregazione di imprese, il riconoscimento fiscale dell’avviamento e del maggior valore attribuito ai beni strumentali, materiali e immateriali – fino alla soglia di 5 milioni di euro – senza il pagamento di alcuna imposta.

Internazionalizzazione imprese

- **FONDO ROTATIVO:** incrementata la dotazione del **Fondo rotativo a favore delle imprese italiane che operano sui mercati esteri** (1,5 miliardi per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026) e del collegato **Fondo per la promozione integrata** (150 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026);
- **FONDO PER LA PROMOZIONE DEGLI SCAMBI:** modificata la composizione della **Cabina di regia per l'internazionalizzazione** e viene fissata una cadenza triennale della programmazione dello stanziamento promozionale dell’**ICE**, oltre ad essere incrementata la dotazione del **Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione.**

Accesso al credito e liquidità d’imprese

FONDO GARANZIA PMI: prorogata al **30 giugno 2022** l’operatività dell’**intervento straordinario in garanzia del Fondo di garanzia PMI** per sostenere la liquidità delle imprese colpite dall’emergenza epidemiologica da COVID. La disciplina straordinaria viene anche gradualmente affievolita, in una logica di un graduale *phasing out*. La dotazione del Fondo viene altresì incrementata di 520 milioni di euro per il 2024, di 1,7 miliardi di euro per il 2025, di 650 milioni per il 2026 e di 130 milioni di euro per il 2027.

Regimi di operatività del Fondo PMI à soggetto gestore Medio credito centrale, che trovano applicazione dal 1° gennaio 2022, fino al graduale ritorno alla ordinaria operatività:

- **dal 01/01/2022 al 30/06/2022** vengono prorogate le garanzie pubbliche di cui all'art. 13 del D.L. cd. "liquidità";
- l'importo massimo garantito per singola impresa resta pari a 5 milioni di euro; o per le garanzie su operazioni fino a 30 mila euro, e di durata fino a 15 anni, la copertura scende dal 90% all'80%;
- per le garanzie su operazioni superiori a 30 mila euro, e di durata fino ad 8 anni, la copertura della garanzia resta ferma all'80%;
- dal 01/04/2022 ritornano le commissioni sulle garanzie pubbliche, che sinora erano gratuite.

Accesso al credito e liquidità d'impese

Dal 1/07/2022 al 31/12/2022 il regime UE di maggior sostegno per gli Aiuti di Stato - *Temporary framework* - dovrebbe cessare, con conseguente cambiamento degli schemi della garanzia Pubblica:

- l'importo massimo garantito dal Fondo per singola impresa resta pari a 5 milioni di euro;
- le garanzie per i finanziamenti sopra i 30 mila euro resteranno all'80% per gli investimenti e per la liquidità richiesta dalle imprese "meno floride" (rientranti cioè nelle fasce di rating 3, 4 e 5);
- copertura al 60% per la liquidità richiesta dalle imprese "più virtuose", appartenenti alle fasce 1 e 2 del modello di valutazione del rating.
- **INTERVENTO STRAORDINARIO IN GARANZIA DI SACE:** prorogata al **30 giugno 2022** la disciplina sull'**intervento straordinario in garanzia di SACE** a supporto della liquidità delle imprese colpite dalle misure di contenimento dell'epidemia da COVID-19 (cd. "Garanzia Italia"), nonché l'operatività della garanzia straordinaria SACE a favore delle **impese, cd. mid cap**, con un numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499;
- **FONDO PER IL GREEN NEW DEAL:** rideterminate le risorse disponibili sul **Fondo per il Green New Deal** destinate alla copertura delle garanzie sui finanziamenti a favore di progetti economicamente sostenibili nella misura di 565 milioni di euro, per un impegno massimo assumibile dalla SACE S.p.A. pari a 3.000 milioni di euro.



Tassazione delle persone fisiche

Ridisegnati i lineamenti fondamentali dell'Irpef mediante **interventi** sulle **aliquote** (soppressa l'aliquota del 41%, la seconda aliquota si abbassa dal 27% al 25%; la terza passa dal 38 al 35% ricomprendendovi i redditi fino a 50.000 euro, mentre i redditi sopra i 50.000 euro vengono tassati al 43%); riorganizzate e armonizzate, inoltre, le **detrazioni per redditi da lavoro** dipendente e assimilati, da lavoro autonomo e da pensione.

Differiti, di conseguenza, alcuni **termini** in materia di **addizionali degli enti territoriali** per adeguare la disciplina dell'addizionale regionale e comunale Irpef alle predette modifiche. Il disegno di legge **esenta da Irap** dal periodo d'imposta 2022 (più precisamente dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in

vigore del provvedimento in esame) le **persone fisiche** esercenti attività commerciali e quelle esercenti arti e professioni.

Agevolazioni fiscali in edilizia

Prorogata e rimodulata la disciplina delle **agevolazioni fiscali in materia edilizia**.

Superbonus

Introdotta una proroga della misura del Superbonus 110%, con scadenze differenziate in base al soggetto beneficiario. Prevista per i **condomini e le persone fisiche** (al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione) una proroga al 2025 con una progressiva diminuzione della percentuale di detrazione (dal **110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023** fino al **65% per quelle sostenute nell'anno 2025**). Prorogata anche la possibilità di avvalersi della misura per le **cooperative di abitazione a proprietà indivisa (fino al 30 giugno 2023)**. Per gli stessi soggetti, qualora siano stati effettuati lavori (al 30 giugno 2023) per almeno il **60 per cento dell'intervento** complessivo, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il **31 dicembre 2023** (analogamente a quanto già previsto per gli IACP).

Soppressi i termini specifici previsti per l'applicazione della detrazione al 110 per cento nei casi di **installazione di impianti solari fotovoltaici** (31 dicembre 2021) nonché per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (30 giugno 2022). Espunta in corso di esame anche la disposizione che riconosceva la detrazione per le spese sostenute da alcuni soggetti entro il 31 dicembre 2022 solamente in presenza di determinate condizioni (comunicazione CILA e titolo ricostruzione edifici).

Previsto inoltre che per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle **persone fisiche**, l'agevolazione fiscale spetti anche per le spese sostenute **entro il 31 dicembre 2022** a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo (senza più riferimento al valore ISEE). **Proroghe applicabili anche per la realizzazione degli interventi trainati**. Stabilito, infine, che i **prezzari** individuati dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020 **si applicano anche ad altri interventi** di recupero edilizio e di riqualificazione energetica.



Trasfuse inoltre nel DDL Bilancio le norme del decreto-legge n. 157 del 2021 che **estendono l'obbligo del visto di conformità** anche al **caso in cui il c.d. Superbonus** sia **utilizzato in detrazione nella dichiarazione dei redditi**, fatta eccezione per il caso in cui la dichiarazione è presentata direttamente dal contribuente, attraverso l'utilizzo della dichiarazione precompilata predisposta dall'Agenzia delle entrate ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale; dispongono che per stabilire la **congruità dei prezzi**, da asseverarsi da un tecnico abilitato, occorre fare riferimento anche ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con **decreto del Ministro della transizione ecologica**. Fissato al 110 per cento l'ammontare

della detrazione fiscale ammissibile relativamente alle spese sostenute, entro il 31 dicembre 2025, nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici dal 1° aprile 2009.

Bonus facciate

Prorogata agli anni 2022, 2023 e 2024 la facoltà dei contribuenti di usufruire delle detrazioni fiscali concesse per gli interventi in materia edilizia ed energetica, alternativamente, sotto forma di sconto in fattura o credito d'imposta cedibile anche a banche e intermediari finanziari e al 31 dicembre 2025 la facoltà di optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, in luogo della detrazione fiscale, per le spese sostenute per gli interventi coperti dal cd. Superbonus. Introdotto l'obbligo del visto di conformità anche in caso di opzione per la cessione del credito o sconto in fattura relativa alle detrazioni fiscali per lavori edilizi diversi da quelli che danno diritto al Superbonus 110% e l'obbligo di asseverazione della congruità di prezzi, da operarsi a cura dei tecnici abilitati. Tra le spese detraibili anche quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità, nonché delle asseverazioni e attestazioni in parola, sulla base dell'aliquota di detrazione fiscale prevista per ciascuna tipologia di intervento.



Rivalutazione

Modificata la **disciplina della rivalutazione dei beni d'impresa** contenuta nel decreto-legge n. 104 del 202 (cd. decreto agosto). Stanziati **limiti alla deducibilità**, ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap, del **maggior valore** attribuito in sede di **rivalutazione alle attività immateriali d'impresa**. **Quest'anno non è contemplata la rivalutazione de terreni edificabili con destinazione agricola.**

Ulteriori interventi fiscali

Modificata la governance del servizio nazionale della riscossione volte a realizzare una maggiore integrazione tra l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle entrate-Riscossione. La disposizione, a tal fine, prevede che l'Agenzia delle entrate- Riscossione è sottoposta all'indirizzo operativo e di controllo dell'Agenzia delle entrate, ente titolare della funzione di riscossione.

Estesa all'anno 2022 l'esenzione dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria per i certificati anagrafici rilasciati in modalità telematica, in precedenza prevista per il solo 2021.

Modificata a decorrere dal 2022 il limite annuo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili, elevandolo a 2 milione di euro.

Disposto l'obbligo per le PP.AA. di verificare preventivamente, per pagamenti di importi superiore a 5 mila euro, se il beneficiario è inadempiente ai versamenti derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, non si applica per l'erogazione da parte dell'Agenzia delle entrate di contributi a fondo perduto.

Modificata la disciplina del credito d'imposta per le minusvalenze realizzate nei cd. PIR PMI, rimodulandone l'ammontare e il termine di utilizzabilità, nonché prorogandolo all'anno 2022. Con le modifiche in esame, il *quantum* dell'agevolazione si abbassa, disponendone l'attribuzione a condizione che il suo ammontare non superi il 10% delle somme investite in tali strumenti finanziari; si allunga il periodo di utilizzo, da 10 a 15 quote annuali.

Esteso il termine per l'adempimento dell'obbligo risultante dal ruolo portandolo, per le cartelle notificate dal 1° gennaio al 31 marzo 2022, da 60 a 180 giorni.

In materia finanziaria e bancaria

Prorogate fino al **31 dicembre 2022** alcune disposizioni riguardanti l'operatività e l'estensione dei requisiti di accesso del **Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa ("Fondo Gasparrini")**, già previste a legislazione vigente a seguito dell'emergenza da COVID- 19.

Fissata al **31 dicembre 2021 la conclusione del cashback**, il programma di attribuzione di rimborsi in denaro per acquisti effettuati mediante l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici. Inoltre, rimane ferma la **sospensione del programma già prevista per il secondo semestre 2021.**

Microcredito

Modificata la disciplina del **microcredito**, elevando da 40.000 a 75.000 euro **l'importo massimo di credito concedibile** per le operazioni di lavoro autonomo e di microimprenditorialità; consentendo agli intermediari di microcredito di concedere finanziamenti a società a responsabilità limitata senza l'obbligo di assistenza di garanzie reali, nell'importo massimo di 100.000 euro; prevedendo che le disposizioni di rango secondario individuino una durata ai finanziamenti fino a 15 anni e che nella concessione del microcredito siano escluse le limitazioni riguardante i ricavi, il livello di indebitamento e l'attivo patrimoniale dei soggetti finanziati.



AREA POLITICHE LAVORO E WELFARE

Modifiche al sistema di tassazione delle persone fisiche

Con i commi 2-4 dell'art. 1 della legge di bilancio in commento vengono modificate le misure delle aliquote IRPEF, la detrazione per i redditi da lavoro e da pensioni e il cd. bonus di 100 euro (trattamento integrativo) di cui al D.L. n. 3/2020.

Più in particolare, si provvede a:

- 1) modificare gli scaglioni di reddito e le aliquote IRPEF progressive corrispondenti, di cui all'art. 11 del TUIR, nelle seguenti misure:
 - a) fino a 15.000 euro, 23 per cento;
 - b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 25 per cento;
 - c) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35 per cento;
 - d) oltre 50.000 euro, 43 per cento.

In breve, si dispone la soppressione dell'aliquota del 41 per cento, la seconda aliquota viene abbassata dal 27 al 25 per cento, la terza aliquota si abbassa dal 38 al 35%, per i redditi fino a 50.000 euro, (precedentemente si applicava l'aliquota del 38 per cento per i redditi fino a 55.000 euro), mentre i redditi sopra i 50.000 euro vengono tassati al 43 per cento (precedentemente

la stessa aliquota si applicava oltre la soglia dei 75.000 euro).

Per quanto riguarda le detrazioni per tipologia di reddito, si stabilisce una rimodulazione delle detrazioni per i redditi da lavoro dipendente ed assimilati, per i redditi da pensione e da lavoro autonomo e per altri redditi, di cui all'art. 13 del TUIR.

Trattamento integrazione salariale

Viene riformata la preesistente disciplina sugli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto, contenuta nel d.lgs. n. 148/2015. La principale novità consiste nell'allargamento – a partire dal 2022 – della platea dei soggetti che possono accedere ai trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale, con l'intento di garantire una copertura ai lavoratori dipendenti delle imprese appartenenti a tutti i settori produttivi e a prescindere dalle soglie occupazionali dell'azienda.

Preliminarmente si segnala che **nel nuovo sistema è rimasta in vigore la cassa integrazione salariale agricola (CISOA)**, che – come vedremo – ha subito solo un ampliamento dei soggetti destinatari.

Taglio contributi per redditi bassi dipendenti

In via eccezionale e con riferimento ai periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, è previsto, per i rapporti di lavoro dipendente, un esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di 0,8 punti percentuali. Lo sgravio contributivo non si applica ai rapporti di lavoro domestico. La norma subordina l'applicazione dell'esonero contributivo alla condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.

Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Sgravi 100% contributi per apprendistato PMI

Per i contratti di apprendistato di primo livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, stipulati nell'anno 2022, è riconosciuto ai datori di lavoro - che occupano alle proprie dipendenze fino a 9 addetti - uno sgravio contributivo del 100% con riferimento alla contribuzione per i periodi maturati nei primi 3 anni di contratto.

Riordino disciplina tirocini

La Legge di Bilancio interviene anche sul fronte tirocini extracurricolari con la finalità di contrastarne gli abusi, prevedendo che entro 6 mesi dall'entrata in vigore di tale provvedimento (30/06/2022), Governo e regioni siano vincolate all'emanazione di nuove linee guida secondo criteri maggiormente definiti e più stringenti degli attuali, attraverso la definizione di nuove sanzioni in capo ai soggetti che dovessero violare i nuovi criteri individuati dalle regioni.

Si contemplano anche sanzioni in caso di violazione delle nuove prescrizioni. Infatti, per la mancata corresponsione dell'indennità è prevista a carico del trasgressore una sanzione amministrativa da 1.000 a 6.000 euro. Inoltre, se il tirocinio è svolto in modo fraudolento il soggetto ospitante è punito con l'ammenda di 50 euro per ciascun tirocinante coinvolto e per ciascun giorno di tirocinio ferma restando la possibilità per il tirocinante di richiedere il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato a partire dalla pronuncia giudiziale.

Decontribuzione lavoratrici madri

Si riconosce in via sperimentale per l'anno 2022, nella misura del 50%, l'esonero per un anno dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato a decorrere dal rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità e per un periodo massimo di un anno a decorrere dalla data del già menzionato rientro. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Assunzione agevolata di lavoratori da imprese in crisi

L'esonero contributivo riconosciuto dall'articolo 1, comma 10, della legge di Bilancio 2021 (legge 30 dicembre 2020, n. 178) è esteso anche ai datori di lavoro che assumono, nel biennio 2021-2022, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori subordinati, di qualsiasi età anagrafica, provenienti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d'impresa istituita dal Ministero dello sviluppo economico d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 1, comma 852, della legge n. 296/2006. Si ricorda che

l'esonero contributivo in parola è attualmente riconosciuto nella misura del 100%, per un periodo massimo di 36 mesi e nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato di under 36 effettuate nel biennio 2021-2022.

Lavoratori fragili



Per il 2022 è riconosciuta una indennità una tantum di 1.000 euro in favore dei lavoratori fragili (pubblici e privati) che, per almeno un mese nel corso del 2021, si siano avvalsi del diritto all'assenza dal servizio e dal lavoro di cui al comma 2 dell'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020 n.18, senza però godere della relativa indennità. L'indennità, riconosciuta nel rispetto di un limite di spesa pari a 5 milioni di euro per il 2022, è esclusa dalla base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, non comporta l'accredito figurativo ai fini previdenziali ed è erogata dall'INPS, previa domanda.

Congedo paternità'

La legge di Bilancio 2022 rende permanente il congedo di paternità, obbligatorio e facoltativo. Dal 2022 pertanto la durata del congedo di paternità obbligatorio è pari a 10 giorni e ad un giorno per quello facoltativo.

Indennità per i lavoratori a tempo parziale ciclico verticale

Viene istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo per il sostegno dei lavoratori con contratto a part time ciclico verticale, con una dotazione, che costituisce limite di spesa, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

Sostegno alla maternità per le lavoratrici autonome



Alle lavoratrici autonome, alle libere professioniste e alle iscritte alla gestione separata - di cui, rispettivamente, agli articoli 64, 66 e 70 del D. Lgs. n. 151/2001 - che, nell'anno precedente alla maternità, abbiano dichiarato un reddito inferiore a 8.154 euro, viene riconosciuta l'indennità di maternità per ulteriori 3 mesi rispetto a quanto già spettante.

Si ricorda in proposito che, ai sensi della legislazione vigente, l'indennità di maternità spetta alle lavoratrici autonome per 5 mesi (di regola due mesi prima del parto e per i tre mesi successivi, salvo flessibilità). L'indennità è pagata dall'INPS ed è pari all'80% della retribuzione giornaliera stabilita annualmente dalla legge per il tipo di attività svolta.

Tra le lavoratrici autonome interessate dall'estensione dell'assegno di maternità rientrano espressamente le imprenditrici agricole (CD, CM, IAP) che, nell'anno precedente alla maternità, abbiano dichiarato un reddito inferiore a 8.154 euro.

Proroga per l'anno 2022 dell'esonero per i lavoratori agricoli autonomi under 40

Grazie anche alla nostra azione, viene prorogato l'esonero contributivo biennale per i lavoratori autonomi agricoli (IAP, CD) con meno di 40 anni di età che si iscrivono per la prima volta nella gestione previdenziale INPS nel 2022.

Si riconosce ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di età inferiore ai 40 anni, in caso di nuova iscrizione all'INPS nel corso del 2022, lo sgravio dei contributi pensionistici al 100 per cento per i primi 24 mesi di attività.



NASPI

Dal 1° gennaio 2022 la copertura NASpl è estesa (con relativa contribuzione) agli operai agricoli a tempo indeterminato delle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci.

Inoltre, sempre con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022: viene disapplicato il requisito delle 30 giornate di effettivo lavoro negli ultimi 12 mesi richiesto, insieme ad altri requisiti, ai fini del riconoscimento, della NASpl;

la NASpl si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del sesto mese di fruizione (e non dal quarto mese, come attualmente previsto) ovvero dal primo giorno dell'ottavo mese di fruizione per i beneficiari di NASpl che abbiano compiuto il cinquantacinquesimo anno di età alla data di presentazione della domanda.

DIS-COLL

Novità anche per l'indennità di disoccupazione DIS-COLL. In relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022, la DIS-COLL:

- si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del sesto mese di fruizione (anziché dal quarto mese, come attualmente previsto);
- è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari ai mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal 1° gennaio dell'anno precedente l'evento di cessazione del lavoro al predetto evento;
- non può in ogni caso superare la durata massima di 12 mesi;
- per i periodi di fruizione della indennità è riconosciuta la contribuzione figurativa.

Opzione Donna

Il comma 94 proroga il trattamento pensionistico anticipato (“opzione donna”) per l’anno 2022, nei confronti delle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2021 hanno maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un'età pari o superiore a 58 anni per le lavoratrici dipendenti e a 59 anni per le lavoratrici autonome.

Si ricorda la cd. “opzione donna”, introdotta dalla legge n.243/2004 e successivamente più volte modificata (in particolare dalla Riforma Fornero), prevede la possibilità per le lavoratrici che hanno particolari requisiti anagrafici e contributivi, di accedere anticipatamente al trattamento pensionistico, a condizione che optino per il sistema di calcolo contributivo integrale.

Riordino disciplina reddito di cittadinanza

I commi da 73 a 84 dispongono il rifinanziamento del reddito di cittadinanza (RdC) e la modifica della disciplina del suddetto beneficio economico al fine di ridurre il rischio di riconoscimento del beneficio a soggetti privi dei requisiti e di incentivare la ricollocazione lavorativa dei percettori del RdC (vengono modificati, in particolare, gli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 del DL n. 4/2019, convertito dalla legge n. 26/2019, che disciplina l'istituto).

Per quanto riguarda il rifinanziamento del RdC, al comma 73 vengono puntualmente fissate dal 2022 al 2029 le dotazioni finanziarie annuali e, a partire da tale anno, quella che dovrebbe essere la dotazione "a regime".

Per quanto riguarda invece le modifiche alla disciplina, si segnalano qui di seguito le novità principali (commi da 73 a 84):

- il RdC viene configurato come sussidio di sostentamento per le persone comprese nell'elenco dei poveri, con la conseguente impignorabilità del credito (modifica all'art. 3 del DL n. 4/2019);
- la domanda di RdC resa dall'interessato all'INPS vale come dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro e viene trasmessa dall'Istituto previdenziale all'ANPAL per il conseguente inserimento nel sistema informativo (modifica all'art. 4 del DL n. 4/2019);
- viene ridotto il numero massimo delle offerte di lavoro congrue che il beneficiario può ricevere, ai fini della accettazione: 2 anziché 3, come precedentemente disposto, fermo restando l'obbligo di accettarne almeno una (modifica all'art. 4 del DL n. 4/2019);
- vengono rivisti i requisiti di congruità dell'offerta lavorativa.